

<b>DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE</b>
---

<b>N. 23</b>  del 29-07-2015	<b>OGGETTO: DETERMINAZIONE ALIQUOTE E DETRAZIONI PER L'APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA "IMU" - ANNO 2015.</b>
------------------------------------	--

L'anno **duemilaquindici**, il giorno **ventinove**, del mese di **luglio**, alle ore **17:30**, nella residenza comunale e nella consueta sala delle adunanze consiliari, in seduta **Pubblica**, sessione **Straordinaria** ed in **Prima** convocazione, si è riunito il Consiglio comunale.

Regolarmente convocati, fatto l'appello nominale, risultano presenti ed assenti i seguenti consiglieri:

Cognome e Nome	Presenti / Assenti	Cognome e Nome	Presenti / Assenti
Graziani Alfredo	P	PAGLIANI MARIO	P
FALCETTA GIULIO	P	DE ANGELIS CRISTIANA	P
PROIETTI ANTONIO	P	EROLI EMANUELE	A
BERNI ELEONORA	P	CHIETI ANTONIETTA	P
RUGGERI ANTONELLO	P	PAGLIANI EVANDRO	A
BRACCI MATTEO	A	RUFINI FEDERICA	P
TOMASSINI STEFANO	P		

Assessore esterno:

MAGGI ILENIA	P
--------------	---

Presenti n. 10

Assenti n. 3

Presiede il Sig. **ANTONELLO RUGGERI**, nella sua qualità di PRESIDENTE.

Partecipa alla seduta il Dr. **EDUARDO FUSCO** SEGRETARIO COMUNALE, anche con funzioni di verbalizzante.

Il Presidente, accertato il numero legale, dichiara aperta la seduta.

Il **Presidente** introduce, quindi, il **quarto punto all'ordine del giorno** avente ad oggetto la determinazione delle aliquote e delle detrazioni per l'applicazione dell'imposta municipale propria "IMU" per l'anno 2015, lasciando al Sindaco l'illustrazione del punto. Il **Sindaco**, presa la parola, ricorda che l'amministrazione si è vista costretta, per le ragioni dianzi esplicitate, a ritoccare in minima misura l'aliquota dell'IMU agricola, passata dal 7,6 per mille all'8,00 per mille, mantenendo inalterate le altre aliquote. Il consigliere **Falcetta**, chiesta ed ottenuta la parola, sottolinea che in questi momenti di crisi al di là delle critiche, anche legittime che possono muoversi alla politica dei governi che dispongono tagli ai trasferimenti a favore degli enti locali, precisa che però che ognuno deve fare il proprio dovere. Si domanda allora come mai a fronte dei circa 150 mila euro considerati dal Governo come più che probabile gettito dell'IMU agricola in Magliano Sabina, si siano registrati finora solo 86.000 euro di accertamenti. La risposta, prosegue, sta nel fatto che molte aziende e molti privati maglianesi non hanno pagato sul presupposto di un ricorso pendente dianzi al TAR contro il provvedimento istitutivo dell'IMU agricola: i CAF, che pure hanno alimentato questo atteggiamento come dire di aspettativa, hanno dimenticato di dire che, però, quello stesso ricorso non poteva essere coltivato in quanto proposto contro una norma di legge e non contro un provvedimento amministrativo. Prosegue rimarcando una certa stanchezza anche nei confronti delle associazioni di categoria, che pur rappresentando una parte molto importante per l'economia maglianese, non operano in maniera sempre corretta. Aggiunge, infine, che non ci si deve dimenticare che lo Stato ha operato tagli ai trasferimenti nella misura del 100% rispetto al passato, non ci si deve dimenticare che di fatto lo stesso gettito dei tributi locali registra un taglio del 30%, non ci si deve dimenticare che il Comune si è preso carico per la metà dello scorso anno del pagamento dei LSU, senza venire ad oggi rimborsato dalla Regione, non ci si deve dimenticare che una parte del gettito prodotto dai tributi locali maglianesi alimenta il cd. Fondo di solidarietà comunale che ridistribuisce risorse in quei territori con minore capacità tributaria. Sorge spontanea allora una domanda: e lo stato in tutto questo dove sta? Il consigliere **Proietti**, ottenuta la parola, invita il Sindaco e tutta l'amministrazione a comunicare in tutte le forme possibili la realtà delle cose ai cittadini. Il **Presidente**, ripresa la parola, nel condividere in conclusione le riflessioni del consigliere Falcetta, dato atto che non ci sono altri interventi sottopone al voto del consiglio l'approvazione della proposta. Il consiglio si dichiara favorevole all'approvazione con voto espresso per alzata di mano dei consiglieri dal seguente esito:

FAVOREVOLI 8

ASTENUTI (CHIETI, RUFFINI)

Pertanto,

### **IL CONSIGLIO COMUNALE**

Vista l'allegata proposta di deliberazione;

Visti i pareri espressi sulla proposta di deliberazione in oggetto ai sensi dell'art. 49 del d. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e s.m.i.;

Visto il D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267

### **DELIBERA**

- Di richiamare la narrativa precedente come parte integrante e sostanziale del presente atto;
- di approvare e fare propria l'allegata proposta deliberativa

indi

### **IL CONSIGLIO COMUNALE**

Con voto unanime favorevole dei presenti espresso secondo legge

### **DELIBERA**

Di dichiarare la presente proposta immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4 del d. lgs. 267/2000



## **PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE**

UFFICIO PROPONENTE TRIBUTI

### **OGGETTO DETERMINAZIONE ALIQUOTE E DETRAZIONI PER L'APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA "IMU" - ANNO 2015.**

Visto l'articolo 1 comma 639 della L. 147 del 27 dicembre 2013, il quale dispone che, a decorrere dal 1° gennaio 2014, è istituita l'imposta unica comunale (IUC);

Considerato che la IUC si compone dell'imposta municipale propria (IMU), di natura patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili e di una componente riferita ai servizi, che si articola nel tributo per i servizi indivisibili (TASI) e nella tassa rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti;

Visto l'art. 1 comma 703 della L. 147/2013, che dispone che l'istituzione della IUC lascia salva la disciplina dell'IMU;

Rilevato che il presupposto dell'IMU è il possesso di fabbricati, aree fabbricabili e terreni agricoli;

Visto che per la quantificazione della base imponibile occorre fare riferimento:

- per fabbricati e terreni agricoli, all'articolo 13 commi 4, 5 e 8 bis del D. L. 201/2011 e s.m.i.
- per le aree fabbricabili, all'articolo 5 comma 5 del D. Lgs. 504/1992

Rilevato che, ai sensi dell'art. 13 del D.L. 201/2011 come modificato dalla L.147/2013, la componente IMU della IUC a decorrere dall'anno 2014 non si applica:

- all'abitazione principale e pertinenze della stessa, ad eccezione di quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9
- alle unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale, e relative pertinenze, dei soci assegnatari
- ai fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali, come definiti dalle vigenti disposizioni di legge
- alla casa coniugale assegnata al coniuge, a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio
- a un unico immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, posseduto, e non concesso in locazione, dal personale in servizio permanente appartenente alle forze armate e alle forze di polizia ad ordinamento militare e da quello dipendente delle forze di polizia ad ordinamento civile, nonché dal personale del corpo nazionale dei vigili del fuoco e dal personale appartenente alla carriera prefettizia, per il quale non sono richieste le condizioni della dimora abituale e della residenza anagrafica
- ai fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati

Visto che l'art. 13 comma 2 del D. L. 201/2011 prevede che i comuni possano considerare direttamente adibita ad abitazione principale l'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata;

Rilevato che in sede di conversione del D.L. 47/2014, la Legge 80/2014 ha introdotto l'art. 9-bis il quale elimina, dall'anno 2014, la possibilità di assimilare le abitazioni possedute dai cittadini italiani nel territorio e iscritti all'Anagrafe degli italiani residenti all'estero (AIRE) alle abitazioni principali, con conseguente esenzione dall'imposta;

Dato atto che invece l'attuale formulazione dell'art. 13 comma 2 del D.L. prevede che partire dall'anno 2015 sia considerata direttamente adibita ad abitazione principale una ed una sola unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato e iscritti all'AIRE, già pensionati nei rispettivi Paesi di residenza, a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata o data in comodato d'uso;

Rilevato inoltre che dall'anno 2014 la L. 147/2013 prevede:

- l'esenzione dei fabbricati strumentali all'attività agricola
- la riduzione del moltiplicatore per la determinazione del valore imponibile dei terreni agricoli, ai sensi dell'art. 13 comma 5 del D. L. 201/2011
- la spettanza esclusiva allo Stato del gettito derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, sulla base dell'aliquota standard dello 0,76 per cento, con possibilità per il Comune di aumentare fino a 0,3 punti percentuali tale aliquota, introdotta dall'art. 1 comma 380 della L. 228 del 24 dicembre 2012, introitando il maggior gettito

Considerato inoltre che, nella determinazione delle aliquote IMU 2015 si deve tenere conto della disposizione dettata dall'art. 1 commi 640 e 677 L. 147/2013, in base ai quali l'aliquota massima complessiva dell'IMU e della TASI per gli anni 2014 e 2015 non può superare l'aliquota massima consentita dalla legge statale per l'IMU al 31 dicembre 2013, fissata al 10,6 per mille ed altre minori aliquote, in relazione alle diverse tipologie di immobile;

Visto che, ai sensi dell'art. 13 comma 6 e seguenti del D.L. 201/2011 e s.m.i.,:

- l'aliquota di base dell'imposta è pari allo 0,76 per cento e i comuni possono modificarla, in aumento o in diminuzione, sino a 0,3 punti percentuali
- l'aliquota è ridotta allo 0,4 per cento per l'abitazione principale e per le relative pertinenze e i comuni possono modificarla, in aumento o in diminuzione, sino a 0,2 punti percentuali
- l'aliquota di base può essere ridotta fino allo 0,4 per cento nel caso di immobili non produttivi di reddito fondiario ai sensi dell'articolo 43 del Testo Unico delle imposte sui redditi, ovvero nel caso di immobili posseduti dai soggetti passivi dell'imposta sul reddito delle società, ovvero nel caso di immobili locati;

Visto che, ai sensi dell'art. 13 comma 10 del D. L. 201/2011:

- dall'imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 nonché per le relative pertinenze, si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, euro 200 rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione; la detrazione spetta proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica
- i comuni possono disporre l'elevazione dell'importo della detrazione, fino a concorrenza dell'imposta dovuta, nel rispetto dell'equilibrio di bilancio

Tutto ciò premesso l'Amministrazione, tenuto conto della necessità di salvaguardare gli equilibri di bilancio e di applicare aliquote differenziate allo scopo di distribuire in modo equo il carico della fiscalità locale, propone le seguenti aliquote e detrazioni per l'IMU 2015:

Richiamati:

- l'art.1 comma 169 della L. 296/2006, il quale prevede che gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione; dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento;

- il Decreto del Ministero dell'Interno del 13 maggio 2015 , con il quale è stato differito al 30 luglio 2015 il termine per la deliberazione del bilancio di previsione per l'anno 2015

Visti:

- l'art. 52 del D. Lgs. 446/1997 e s.m.i.
- l'art. 1 comma 639 e seguenti della L. 147/2013 e s.m.i.
- l'art. 13 del D. L. 201/2011 convertito con modificazioni nella L. 214/2011 e s.m.i.
- l'art. 1 comma 380 L. 228/2012
- il D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267
- il vigente Statuto comunale
- il vigente regolamento delle entrate

#### PROPONE

1. di stabilire, per le motivazioni esposte in premessa che qui si intendono interamente richiamate, le seguenti misure di aliquota e detrazione ai fini dell'IMU per l'anno 2015

ALiquota 4,50‰	abitazione principale nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, e relative pertinenze
ALiquota 9,60‰	per tutti gli immobili del gruppo catastale "D" immobili produttivi, con esclusione della categoria D/10 "immobili produttivi e strumentali agricoli" esente dal 1 gennaio 2014
ALiquota 9,60‰	tutti gli altri immobili comprese aree edificabili
ALiquota 8,00‰	terreni agricoli

2. di dare atto che la base imponibile dell'IMU è determinata:
  - per fabbricati e terreni agricoli, all'articolo 13 commi 4, 5 e 8 bis del D. L. 201/2011 e s.m.i.
  - per le aree fabbricabili, all'articolo 5 comma 5 del D. Lgs. 504/1992
3. di stabilire che la detrazione per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 nonché per le relative pertinenze, è pari ad € 200,00;
4. di dare atto che per tutti gli aspetti di dettaglio riguardanti la disciplina del tributo si rimanda al Regolamento per la disciplina dell'imposta unica comunale;
5. di dare atto che a decorrere dall'anno di imposta 2013, le deliberazioni di approvazione delle aliquote e delle detrazioni nonché i regolamenti dell'imposta municipale propria devono essere inviati esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo degli stessi nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, e successive modificazioni. I comuni sono, altresì, tenuti ad inserire nella suddetta sezione gli elementi risultanti dalle delibere, secondo le indicazioni stabilite dal Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento delle finanze, sentita l'Associazione nazionale dei comuni italiani. L'efficacia delle deliberazioni e dei regolamenti decorre dalla data di pubblicazione degli stessi nel predetto sito informatico. Il comune è tenuto alla pubblicazione degli atti come sopra indicati, nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale, entro il 28 ottobre di ciascun anno di imposta; a tal fine il comune è tenuto a effettuare l'invio entro il 21 ottobre dello stesso anno. In caso di mancata pubblicazione entro il termine del 28 ottobre, si applicano gli atti adottati per l'anno precedente.
6. di rendere il presente atto immediatamente eseguibile.

Proponente: **TRIBUTI**

Il responsabile del Procedimento: **F.to Petroni Daniela**  
li 21-07-2015

Il sottoscritto dà atto di avere preventivamente controllato la regolarità amministrativa del presente atto ai sensi dell'art. 147 bis, comma 1, del Decreto Legislativo n. 267 del 18/08/2000 e s.m.i. e ne attesta la legittimità, la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa.

Sulla proposta di deliberazione, i sottoscritti esprimono i pareri che seguono:

Per quanto concerne la **REGOLARITA` TECNICA** si esprime parere **Favorevole**  
li 21-07-2015

**IL RESPONSABILE AREA**  
**F.to Daniela Petroni**


Il sottoscritto in ordine alla **REGOLARITA' CONTAB.** del presente atto, ai sensi dell'art. 147 bis, comma 1, del Decreto Legislativo n. 267 del 18/08/2000 e s.m.i. esprime parere **Favorevole** e ne attesta la copertura finanziaria.

li 21-07-2015

**IL RESPONSABILE AREA CONTABILE**  
**F.to Daniela Petroni**

Approvato e sottoscritto

**Il Presidente**  
F.to ANTONELLO RUGGERI




**II SEGRETARIO COMUNALE**  
F.to EDUARDO FUSCO

---

**PUBBLICAZIONE N. 663**

In data odierna, la presente deliberazione viene pubblicata per 15 giorni consecutivi nel sito web istituzionale di questo comune (art. 32, comma 1, del Legge 18/06/2009 n. 69)

Data 07-08-2015



**II SEGRETARIO COMUNALE**  
F.to EDUARDO FUSCO


---

**ESECUTIVITA'**

la presente deliberazione:

è stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 del D.Lgs. n. 267/2000;

Data 07-08-2015




**II SEGRETARIO COMUNALE**  
F.to EDUARDO FUSCO

---

E' copia conforme all'originale

Data 07-08-2015



**II SEGRETARIO COMUNALE**  
Dr. EDUARDO FUSCO